

**DETERMINAZIONE N. 41  
DELL'AMMINISTRATORE UNICO**

In data 16.10.2019

**Codice cig: Z312A87E3A** - Procedura sotto soglia di valore inferiore a 5.000 €, per l'affidamento dell'incarico di consulenza del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 -

**L'Amministratore Unico**

- **Premesso** che si rende necessario affidare il servizio di consulenza del lavoro per il supporto nella redazione del piano di ristrutturazione aziendale e per l'eventuale procedura di licenziamento collettivo e supporto nelle relazioni sindacali;
- **Accertato** che la citata tipologia di servizio non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;
- **Visti** gli articoli:
  - 36 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 che disciplina le procedure negoziate sotto soglia;
  - 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 €, sino al sotto soglia;
  - 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto:**
  - il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
  - il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;
- **Dato atto** che:
  - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
  - ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130 della L. 30/12/2018, n. 145, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 € non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;
  - ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 € non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;
- **Considerato** che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 €, IVA esclusa;
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- Considerato che l'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 dispone che per le forniture ed i servizi di importo inferiore a 40.000 € alla soglia comunitaria è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo;
- **Dato atto** che:
  - dopo meticolosa verifica è stato appurata la congruità del prezzo praticato dal professionista Dott. Avv. Stefano Perazzelli in quanto il medesimo è in grado di fornire una consulenza rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
  - il servizio da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
- **Constatato** che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- **Ritenuto** di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo di 3.000,00€ oltre IVA e Cpa;
- **Dato atto** che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:
  - il fine che il contratto intende perseguire è quello di affidare la consulenza del lavoro nella ristrutturazione aziendale;
  - l'oggetto del contratto è l'incarico di supporto nelle procedure di licenziamento collettivo, supporto sindacale e relativa consulenza;
  - il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
  - il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016;
- **Dato atto** che l'appalto è stato registrato con CIG **Z312A87E3A**;
- **Accertato** che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);

#### DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, il servizio di consulenza del lavoro finalizzata alla ristrutturazione aziendale al professionista Avv. Stefano Perazzelli;
- 2) di impegnare la spesa di € 3000,00 oltre Iva e Cpa;
- 3) Di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (nel caso, invece, in cui sussistano i suddetti rischi ne va dato atto nel provvedimento e va altresì specificato se tali rischi siano stati gestiti tramite DUVRI e se si rende necessario corrispondere all'operatore economico il pagamento di somme per la gestione dei predetti rischi interferenziali);
- 4) di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

SGT Multiservizi Srl  
Paolo Borrelli  
Amministratore Unico

